



Rg 1784 -1/2025

Sentenza 1/2026  
Repertorio 1/2026

REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO  
IL TRIBUNALE DI ROMA  
SEZIONE XIV

L.C. De Gaetano 1/2026  
L.C. Rizzitelli 2/2026

così composto:

dott. Giorgio Jachia	Presidente
dott.ssa Angela Coluccio	giudice rel.
dott.ssa Daniela Cavaliere	giudice

riunito in camera di consiglio ha pronunciato la seguente

SENTENZA

dichiarativa dell'apertura della LIQUIDAZIONE CONTROLLATA di FRANCO BARTOLOMEO DE GAETANO nato a Busto Arsizio (VA) il 14/08/1957 e residente in Roma alla [REDACTED] codice fiscale DGTFNC57M14B300H e di DENISE RIZZITELLI nata a Milano (MI) il 12 giugno 1960 e residente in Roma alla [REDACTED] [REDACTED] codice fiscale RZZDNS60H52F205G, entrambi elettivamente domiciliati presso e nello studio dell'Avv. Antonio Fiorito c.f. [REDACTED] in Roma al Viale dell' [REDACTED] in forza di procura in atti, assistiti dall' OCC Associazione Praesidium Debitores di Roma, che risulta iscritto nel Registro presso il Ministero di Grazia e Giustizia, che ha provveduto alla nomina della Dott.ssa Addolorata Cello gestore della crisi nella presente procedura.

Letto il ricorso depositato il 5.11.2025 con il quale i ricorrenti hanno chiesto che venga aperta la liquidazione controllata del loro patrimonio;

vista la documentazione prodotta;

ritenuto che sussistono tutti i presupposti per l'apertura della liquidazione controllata, in quanto: a) il Tribunale adito è competente ai sensi dell'art. 27, co. 2 e 3 D. Lgs. n. 14/19, avendo gli istanti il centro degli interessi principali nella competenza territoriale del Tribunale di Roma, essendo entrambi residenti in Roma; b) gli istanti sono legittimati ai



sensi degli artt. 2, co. 1, lett. c) e 268 D. Lgs. n. 14/19 in quanto debitori non assoggettabili alla liquidazione giudiziale ovvero a liquidazione coatta amministrativa o ad altre procedure liquidatorie previste dal codice civile o da leggi speciali per il caso di crisi o insolvenza; c) gli istanti possono presentare un'unica domanda di accesso ad una delle procedure di cui all'articolo 65, comma 1, quando sono conviventi e il sovraindebitamento ha in parte un'origine comune; d) al ricorso è stata allegata una relazione, redatta dal Gestore della crisi da sovraindebitamento nominato da l'OCC dall'Associazione Praesidium Debitores di Roma che espone una valutazione sulla completezza e l'attendibilità della documentazione depositata a corredo della domanda (la quale, dunque, consente di ricostruire in modo esaustivo la condizione patrimoniale e reddituale dei ricorrenti, nonché l'ammontare dei debiti), illustra adeguatamente la loro situazione economica, patrimoniale e finanziaria e indica le cause dell'indebitamento e la diligenza impiegata nell'assumere le obbligazioni; e) appare ricorre nella fattispecie in esame una situazione di sovraindebitamento ai sensi dell'art. 2, co. 1 lett. c) D. Lgs. n. 14/19 per come desumibile dalla relazione dell'OCC e tant'è che, al netto delle spese necessarie per i bisogni propri e della propria famiglia, l'unica posta patrimoniale attiva è rappresentata da reddito da pensione nella misura di euro [REDACTED] mensile la Sig.ra Denise Rizzitelli e nella misura di euro [REDACTED] il sig. De Gaetano; considerato che i debitori mettono a disposizione dei creditori una quota parte della retribuzione percepita nella misura che sarà determinata dal Giudice; rilevato che ai sensi dell'art. 270, co. 5 e 150 D. Lgs. n. 14/19 dal giorno della dichiarazione di apertura della liquidazione controllata nessuna azione individuale esecutiva o cautelare anche per crediti maturati durante la liquidazione controllata, può essere iniziata o proseguita sui beni compresi nella procedura; considerato, quanto alla determinazione dell'importo dei redditi non compreso nella liquidazione ex art. 268, co. 4 D. Lgs. n. 14/19, che il relativo provvedimento è demandato al Giudice Delegato, previa istanza e parere del liquidatore:

P.Q.M.

letti gli artt. 2, 66, 269 e 270 D. Lgs. n. 14/19,

DICHIARA



l'apertura della procedura di liquidazione controllata di FRANCO BARTOLOMEO DE GAETANO nato a Busto Arsizio (VA) il 14/08/1957 e residente in Roma alla [REDACTED], codice fiscale DGTFC57M14B300H e di DENISE RIZZITELLI nata a Milano (MI) il 12 giugno 1960 e residente in Roma alla [REDACTED], codice fiscale RZZDNS60H52F205G,

NOMINA

Giudice Delegato la dott.ssa Angela Coluccio

NOMINA

liquidatore la Dott.ssa Addolorata Cello

ORDINA

ai debitori il deposito entro sette giorni dei bilanci e delle scritture contabili e fiscali obbligatorie, nonché dell'elenco dei creditori;

ASSEGNA

ai terzi che vantano diritti sui beni del debitore e ai creditori risultanti dall'elenco depositato termine di giorni novanta, decorrenti dalla comunicazione del liquidatore ex art 272 CCII, entro il quale, a pena di inammissibilità, devono trasmettere al liquidatore, a mezzo posta elettronica certificata, la domanda di restituzione, di rivendicazione o di ammissione al passivo, predisposta ai sensi dell'art. 201 D. Lgs. n. 14/19; si applica l'art. 10, co. 3 D. Lgs. n.14/19;

ORDINA

la consegna o il rilascio dei beni facenti parte del patrimonio di liquidazione; il provvedimento è titolo esecutivo ed è posto in esecuzione a cura del liquidatore secondo le disposizioni di cui all'art.216, co. 2 D. Lgs. n. 14/19;

AVVERTE

che dalla data di deposito della domanda resta sospeso, ai soli fini del concorso, il corso degli interessi convenzionali o legali fino alla chiusura della liquidazione, salvo che per i crediti garantiti da ipoteca, pegno o privilegio e salvo quanto previsto dagli artt. 2749, 2788 e 2855 c.c.;

che non sono compresi nella liquidazione i soli beni di cui all'art. 268, comma 4, CCII come di seguito indicati:

a) i crediti impignorabili ai sensi dell'articolo 545 c.p.c.;



che alla liquidazione controllata si applicano in quanto compatibili le disposizioni degli artt.142 e 143 in merito ai beni del debitore e alla legittimazione per i rapporti processuali e degli artt. 150 e 151 CCII in ordine al divieto di azioni esecutive e cautelari individuali dal giorno della dichiarazione di apertura della liquidazione e all'apertura del concorso tra i creditori con il conseguente necessario accertamento dei crediti e dei diritti;

Il debitore che ai sensi dell'art. 282 CCII l'esdebitazione opererà a seguito del provvedimento di chiusura della procedura o, anteriormente, decorsi tre anni dall'apertura in presenza delle condizioni di cui all'art. 282 e in assenza delle condizioni ostative di cui all'art. 280 CCII sulle quali dovrà riferire il Liquidatore, ed è dichiarata con decreto motivato del tribunale;

- entro 2 giorni dalla comunicazione della nomina depositi in cancelleria una dichiarazione attestante l'insussistenza delle cause di incompatibilità di cui all'articolo 35, comma 4-bis, d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159 come previsto dall'art. 270, comma 3, CCII;
- entro 30 giorni dalla comunicazione della sentenza, provveda ad aggiornare l'elenco dei creditori ai sensi dell'art. 271 CCII;
- entro 90 giorni dall'apertura della liquidazione completi l'inventario dei beni del debitore e rediga il programma di liquidazione in ordine ai tempi e modi della liquidazione, depositandolo entro lo stesso termine in Cancelleria per l'approvazione da parte del GD, avvertendo che il programma di liquidazione deve essere redatto in modo da assicurare la ragionevole durata della procedura;
- scaduto il termine assegnato ai creditori, predisponga il progetto di stato passivo e lo comunichi agli interessati attenendosi a quanto previsto dall'art. 273 CCII;

- eserciti, o se pendenti, prosegua ogni azione prevista dalla legge a conseguire la disponibilità dei beni compresi nel patrimonio del debitore e ogni azione diretta al recupero dei crediti nonché quelle dirette a far dichiarare inefficaci gli atti compiuti dal debitore in pregiudizio dei creditori secondo le norme del codice civile, richiedendo la necessaria preventiva autorizzazione del giudice delegato;
- provveda con sollecitudine a verificare l'esistenza di contratti pendenti e ad assumere le decisioni previste dall'art. 270, comma 6, CCII;
- riferisca sull'esecuzione del programma di liquidazione e sull'andamento della procedura, mediante il deposito di relazioni semestrali, con avvertimento che il mancato deposito costituisce causa di revoca dell'incarico ed è valutato ai fini della liquidazione del compenso;
- riferisca, con apposita relazione da depositare entro il termine del terzo anno dall'apertura della procedura, in merito alla ricorrenza delle condizioni di cui all'art. 280 e 282, comma 2, CCII ai fini dell'esdebitazione

#### AVVERTE IL LIQUIDATORE

che ha l'amministrazione dei beni che compongono il patrimonio di liquidazione;

che si applicano le disposizioni sulle vendite previste per la liquidazione giudiziale in quanto compatibili;

che eseguita la vendita e riscosso interamente il prezzo dovrà essere chiesto al giudice di ordinare la cancellazione delle iscrizioni relative ai diritti di prelazione, delle trascrizioni dei pignoramenti e dei sequestri conservativi nonché di ogni altro vincolo;

che terminata l'esecuzione, dovrà presentare al giudice il rendiconto e, solo in seguito alla sua approvazione, si potrà procedere alla liquidazione del compenso del liquidatore;

che dovrà procedere alla distribuzione delle somme ricavate dalla liquidazione secondo l'ordine di prelazione risultante dallo stato passivo, previa formazione di un progetto di riparto da comunicare al debitore e ai creditori, assegnando termine non superiore a 15 giorni per osservazioni, in assenza delle quali, comunicherà il progetto di riparto al giudice per l'autorizzazione all'esecuzione;

che in presenza di contestazioni sul progetto di riparto, dovrà verificare la possibilità di componimento, apportandovi le modifiche che ritiene opportune, dovendo diversamente



Firmato Da: COLUCCIO ANGELA Emesso Da: NAMIRIAL CA FIRMA QUALIFICATA Serie#: 5d1311fc704443e - Firmato Da: GIORGIO JACHIA Emesso Da: ARUBAPEC EU QUALIFIED CERTIFICATES CA G1 Serial#: 4ae87572e057ef68529d7c4f31010101

Firmato Da: COLUCCIO ANGELA Emesso Da: NAMIRIAL CA FIRMA QUALIFICATA Serie#: 5d1311fc704443e - Firmato Da: GIORGIO JACHIA Emesso Da: ARUBAPEC EU QUALIFIED CERTIFICATES CA G1 Serial#: 4ae87572e057ef68529d7c4f31010101

Firmato Da: COLUCCIO ANGELA Emesso Da: NAMIRIAL CA FIRMA QUALIFICATA Serie#: 5d1311fc704443e - Firmato Da: GIORGIO JACHIA Emesso Da: ARUBAPEC EU QUALIFIED CERTIFICATES CA G1 Serial#: 4ae87572e057ef68529d7c4f310101

Firmato Da: COLUCCIO ANGELA Emesso Da: NAMIRIAL CA FIRMA QUALIFICATA Serie#: 5d1311fc704443e - Firmato Da: GIORGIO JACHIA Emesso Da: ARUBAPEC EU QUALIFIED CERTIFICATES CA G1 Serial#: 4ae87572e057ef68529d7c4f31010101

Firmato Da: COLUCCIO ANGELA Emesso Da: NAMIRIAL CA FIRMA QUALIFICATA Serial#: 5d1311fc704443e - Firmato Da: GIORGIO JACHIA Emesso Da: ARUBAPEC EU QUALIFIED CERTIFICATES CA G1 Serial#: 4ae87572e057ef68529d7c4f310101

Firmato Da: COLUCCIO ANGELA Emesso Da: NAMIRIAL CA FIRMA QUALIFICATA Serial#: 5d1311fc704443e - Firmato Da: GIORGIO JACHIA Emesso Da: ARUBAPEC EU QUALIFIED CERTIFICATES CA G1 Serial#: 4ae87572e057ef68529d7c4f310101

Firmato Da: COLUCCIO ANGELA Emesso Da: NAMIRIAL CA FIRMA QUALIFICATA Serie#: 5d1311fc704443e - Firmato Da: GIORGIO JACHIA Emesso Da: ARUBAPEC EU QUALIFIED CERTIFICATES CA G1 Serial#: 4ae87572e057ef68529d7c4f31010101

Firmato Da: COLUCCIO ANGELA Emesso Da: NAMIRIAL CA FIRMA QUALIFICATA Serie#: 5d1311fc704443e - Firmato Da: GIORGIO JACHIA Emesso Da: ARUBAPEC EU QUALIFIED CERTIFICATES CA G1 Serial#: 4ae87572e057ef68529d7c4f31010101

Firmato Da: COLUCCIO ANGELA Emesso Da: NAMIRIAL CA FIRMA QUALIFICATA Serial#: 5d1311fc704443e - Firmato Da: GIORGIO JACHIA Emesso Da: ARUBAPEC EU QUALIFIED CERTIFICATES CA G1 Serial#: 4ae87572e057ef68529d7c4f31010101

Firmato Da: COLUCCIO ANGELA Emesso Da: NAMIRIAL CA FIRMA QUALIFICATA Serial#: 5d1311fc704443e - Firmato Da: GIORGIO JACHIA Emesso Da: ARUBAPEC EU QUALIFIED CERTIFICATES CA G1 Serial#: 4ae87572e057ef68529d7c4f31010101